



Comune di Voltaggio
Provincia di Alessandria

ORIGINALE
Deliberazione n. 08
del 17.01.2013 ore 21.00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI. APPROVAZIONE.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

| | | |
|----|-------------------------------|---|
| 1 | REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni | P |
| 2 | PAVETO Giambattista Carlo | P |
| 3 | PRATI Lucio | A |
| 4 | BISIO Maurizio Luigi | P |
| 5 | ACCOMANDO Carole | P |
| 6 | CAVO Fabio | P |
| 7 | SANTAMARIA Ivana | P |
| 8 | GUALCO Antonella | P |
| 9 | TRAVERSO Maddalena | A |
| 10 | REPETTO Gio Batta Luigi | P |
| 11 | BISIO Michele | P |
| 12 | DELLEPIANE Grazia | A |
| 13 | MOSSETTI Gianfranco | P |

Totale presenti **10**

Totale assenti **3**

Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente **REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni** dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Comune di Voltaggio

Provincia di Alessandria

Il Segretario Comunale relaziona sull'atto e fa constare come un decreto legge finalizzato e veicolato all'informazione come stretta sui controlli della spesa delle Regioni, sull'onda dei tristi avvenimenti della Regione Lazio, e non solo (non per nulla denominato umoristicamente "decreto fiorito"), e su cui gravano dubbi di costituzionalità, si sia trasformato in una sorta di commissariamento de facto degli enti locali con un approccio paternalista specie nei confronti di enti, quali i comuni piccoli, in cui lo spreco di risorsa pubblica è reso impossibile dalla mancanza stessa della risorsa; tale approccio è temperato solo dall'utilizzo del controllo interno, ma, evidentemente, soltanto perché il ripristino dei controlli esterni appare collidente con l'autonomia costituzionalmente tutelata; sarebbe lecito attendersi, per contro, azioni concrete su casi notori ed eclatanti di default di enti locali, società partecipate, consorzi, che avranno effetti gravi sui contribuenti già provati dal carico fiscale, per trovare esempi non occorrendo andare troppo lontano

DATO ATTO CHE il dibattito è così riassunto

Consigliere Bisio Michele: con riferimento alla proposta di Regolamento fa constare che il controllo di gestione, di cui si parla all'articolo 1, presuppone la predeterminazione degli obiettivi da conseguire; un esempio di un obiettivo può essere costituire un valido obiettivo quello di rispettare i termini di pagamento ai creditori;

Consigliere Capogruppo di Minoranza Repetto Giò Batta Luigi: ritiene lo strumento, per come è configurato, sostanzialmente inutile specie in relazione alle dimensioni del Comune ed afferma la propria contrarietà;

Consigliere Bisio Michele: per operare una valutazione occorre predeterminare l'obiettivo pertanto invita a procedere ad una revisione del Regolamento individuando le competenze alla determinazione degli obiettivi e le modalità di tale valutazione;

segretario comunale: la revisione richiesta sarà effettuata in successiva seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO e richiamato l'articolo 147 D. Lgs. 267/2000, come sostituito dall'articolo 3 comma 1 D.L. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 213/2012, con particolare riferimento: al comma 1, che prevede l'obbligo, in capo agli enti locali, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, di individuare strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

- al comma 4, che prevede che tale obbligo venga conseguito con il sistema dei controlli interni, in conformità al principio della distinzione fra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
- al comma 2, in merito alle finalità del sistema di controllo interno, in particolare alla verifica, attraverso il controllo di gestione, dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa, alla valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione della programmazione in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti, alla garanzia del costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno,

VISTO e richiamato l'articolo 147 bis, come introdotto dall'articolo 3 comma 1 D.L. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 213/2012, in forza del quale:

- è disciplinato il controllo di regolarità amministrativa e contabile, assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, nonché del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente;
- sono individuati, quali oggetto del controllo, le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento;
- è prescritta la trasmissione periodica delle risultanze del controllo ai responsabili dei servizi, all'organo di revisione, agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, e al consiglio comunale;

RICHIAMATO l'articolo 3 comma 2 D.L. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 213/2012, in forza del quale gli strumenti e le modalità di controllo interno sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, decorso il quale termine infruttuosamente il Prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di sessanta giorni, decorso inutilmente il quale termine il Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio ;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all'approvazione del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni, nel testo in bozza Allegato alla presente per costituirne parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto, lavoro di staff;

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;

DATO ATTO CHE, sulla deliberazione, per quanto di competenza, è apposto:

- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti;

con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:

- **presenti: 10;**
- **astenuti: 1 (Repetto Giò Batta Luigi);**
- **votanti: 09;**
- **voti favorevoli: 09,**
- **contrari 0,**

DELIBERA

1. Di approvare il regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni nel testo allegato composto di numero 8 articoli, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e degli atti di organizzazione vigenti: **FAVOREVOLE**, ma con le seguenti valutazioni; si tiene conto dell'articolo 147, come sostituito dall'articolo 3 comma 1 lettera d) D.L. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 213/2012, con particolare riferimento: al comma 1, in materia di introdotto obbligo, in capo agli enti locali, e nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, di individuare sia gli strumenti che le metodologie ai fini di garantire, attraverso il controllo della regolarità amministrativa e contabile, sia la legittimità, che la regolarità, che la correttezza dell'azione amministrativa;

2. al comma 4, in materia di disciplina, da parte degli enti locali e nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, del sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di

gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1 comma 2 D. Lgs. 286/1999, e che prevede la partecipazione all'organizzazione del sistema dei controlli interni, fra l'altro, del segretario, dei responsabili dei servizi e delle unità di controllo, laddove istituite;

3. al comma 5, ai sensi del quale è prevista, per l'effettuazione dei controlli, la facoltà, da parte di più enti locali, di istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento;

orbene

l'autonomia normativa e organizzativa è pertanto finalizzata ad individuare innanzitutto gli strumenti, quindi gli organi, oltre che le procedure, per processare le attività amministrative, ai fini di valutazione della loro conformità agli ormai consolidati parametri della regolarità, sia amministrativa che contabile (di natura eminentemente tecnica), della legittimità (secondo le tipologie tipiche dell'atto amministrativo), della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa (afferenti taluni profili circa il corretto utilizzo del potere), che, secondo graduazione, esauriscono i parametri per l'apprezzamento del buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'articolo 98 della Costituzione ;

peraltro, fermo restando la critica di fondo all'aggravio di adempimenti burocratici per realtà di minori dimensioni, quali un Comune di popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, la valutazione della cui performance sotto specie di efficacia ed efficienza appare immediata, per la limitatezza della catena procedurale e conseguentemente della velocità del feed back, viene costituito un organo per il cui funzionamento, si ritiene di evidenziare, il comma 3 dell'articolo 2 del testo regolamentare, detta il principio dell'esclusione dell'aggravio per le finanze comunali, in altre parole escludendo l'apporto di nuove strumentazioni o consulenze esterne che trovino la giustificazione nell'adempimento di tale prescrizione;

posto che si tratta, fortunatamente, di controllo interno secondo lo schema dell'autocontrollo, senza ricorso al controllo esterno (peraltro di dubbia costituzionalità), il principio di adeguatezza ha richiesto, oltre che la gestione associata, in ottemperanza al comma 5, che si suggerisce coincidente con l'ambito (*recte*: sub ambito) associativo dell'ufficio di segreteria associato, altresì, una dotazione di risorsa umana, nell'ambito delle indicazioni del comma 4, da un lato numericamente adeguata alle dimensioni dell'ente, dall'altro numericamente adeguata ad assicurare sufficiente flessibilità per garantire che siano evitati conflitti di interesse nell'azione;

l'espressa deroga ai principi, dettati per strutture di dimensione spropositata e complessa, quali i ministeri, di cui all'ormai risalente articolo 1 comma 2 D. Lgs. 286/1999 (riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche), peraltro già in origine temperati dal comma 3 per gli enti locali (quali in particolare la dipendenza diretta dagli organi di indirizzo politico-amministrativo delle strutture svolgenti l'attività di valutazione e controllo strategico, svolgimento del controllo di gestione e dell'attività di valutazione dei dirigenti da parte di strutture che rispondono ai dirigenti posti al vertice dell'unità organizzativa interessata, svolgimento dell'attività di valutazione dei dirigenti da parte di strutture o soggetti diversi da quelle cui è demandato il controllo di gestione, divieto di affidamento delle verifiche di regolarità amministrativa e contabile a strutture addette al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti, al controllo strategico) consente l'assoluta snellezza dell'organo;

in merito alla metodologia, relativamente al controllo successivo, necessariamente a campione, si opta per un sistema dotato di protocollo molto semplice e leggero (articolo 5), relativamente al controllo preventivo, per contro, si opta per una individuazione delle casistiche (articolo 4)

ai sensi dell'articolo 147 comma 2, in relazione alla tipologia di comuni al di sotto dei quindicimila abitanti, il sistema di controllo interno è diretto a: a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati; b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti; c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;

tale norma, al di là della precisione di individuazione delle tipologie, si ritiene non aggiunga nulla a quanto la legge (ad esempio l'articolo 193 D. Lgs. 267/2000) già prevede;

l'articolo 147 bis, come introdotto dall'articolo 3 comma 1 lettera d) D.L. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 213/2012, prevede che:

il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (comma 1);

il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria (ibidem);

il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente (comma 2);

sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento (ibidem);

le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale (comma 3).

in tali termini è elaborato il Regolamento.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. Gian Carlo RAPETTI

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto

Letto, confermato, sottoscritto,

IL PRESIDENTE
(REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo RAPETTI)



COMUNE DI VOLTAGGIO
Provincia di Alessandria

**REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE LA
DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI
INTERNI.**

ARTICOLO 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento sul controllo interno è adottato ai sensi di quanto previsto dagli articoli 147, 147 bis e 147 *quinquies* del Decreto Legislativo 267 del 2000 (d'ora innanzi: D. Lgs. 267/2000).
2. Il presente regolamento ha ad oggetto:
 - a. la verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
 - b. la valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
 - c. la costante verifica equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.
 - d. il controllo di regolarità amministrativa e contabile sull'azione amministrativa.

ARTICOLO 2 – SOGGETTI DEL CONTROLLO

1. Sono soggetti del controllo:
 - a. il segretario comunale;
 - b. il responsabile del servizio finanziario;
 - c. i responsabili dei servizi;
 - d. il servizio controllo di gestione;
 - e. l'organo di revisione.
2. Per le finalità ed i compiti di cui al presente regolamento, ed in particolare per l'esercizio del controllo successivo e del controllo di gestione, viene istituita l'Unità di Controllo Interno in forma associata nell'ambito dell'Ufficio Comune della convenzione stipulata dal Comune per la gestione associata obbligatoria della funzione fondamentale di cui alla lettera a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo dell'art. 19 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 135/2012.
3. L'Unità di controllo interno è composta da:
 - Segretario Comunale – Presidente
 - Responsabili dei Servizi dei Comuni singoli o associati
4. L'unità di controllo interno in forma associata assume la qualificazione di ufficio comune della forma associativa.
5. L'unità di controllo opera senza oneri aggiuntivi per le finanze comunali.
6. Con riferimento al servizio da sottoporre a controllo, l'unità di controllo interno opererà in assenza del relativo responsabile in posizione di conflitto, e mai in numero inferiore a tre membri compreso il presidente.

Articolo 3 – TIPOLOGIE DEI CONTROLLI

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le seguenti tipologie di controllo:
 - a. Controllo di regolarità amministrativa e contabile;
 - b. Controllo sugli equilibri finanziari;
 - c. Controllo sull'andamento della gestione.

Articolo 4 – CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile si esercita in forma preventiva nella fase di formazione degli atti secondo quanto segue.
2. Il responsabile di servizio rilascia sugli atti rientranti nella propria competenza, attribuita in forza della Legge, degli atti organizzativi, del piano esecutivo di gestione, o del bilancio, in particolare sulle determinazioni, sulle proposte di deliberazione del

Consiglio e della Giunta, ovvero, per economia procedimentale, direttamente sulle deliberazioni medesime, il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 267/2000, attestante altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

3. Il responsabile del Servizio Finanziario rilascia su tutti gli atti che comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, un parere che attesti la regolarità contabile.
4. Il segretario comunale, fermo il disposto dell'articolo 49 comma 2 D. Lgs. 267/2000, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 97 comma 2 e comma 4 lettera d) D. Lgs. 267/2000 rilascia parere di regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.
5. I pareri di cui al presente articolo sono scritti, in originale, nei provvedimenti ai quali si riferiscono e dei medesimi è fornita la pubblicità nelle stesse modalità relative agli atti cui si riferiscono.
6. I pareri di cui al presente articolo non sono apposti sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta costituenti manifestazione di volontà e atto di indirizzo.
7. Le determinazioni recanti impegno di spesa sono trasmesse al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 2000.
8. In caso di deliberazione del Consiglio e della Giunta costituente impegno di spesa, il parere di regolarità contabile comprende l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'articolo 153 comma 5 D. Lgs. 267/2000.

Articolo 5 – CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile è esercitato mediante controllo a campione sulle determinazioni, sugli atti di accertamento di entrata, sugli atti di liquidazione della spesa, sui contratti.
2. Il controllo è effettuato dall'Unità di controllo e riguarda la legittimità, l'adeguatezza della motivazione, la regolarità della procedura.
3. Il campione di atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa viene estratto, con cadenza semestrale entro il 31 gennaio e il 31 luglio successivi allo spirare del semestre di riferimento, ed è pari al 5% delle determinazioni comportanti impegno di spesa, sul 10 per cento dei provvedimenti di liquidazione, sul cinquanta per cento delle aggiudicazioni definitive in caso di effettuazione di formale procedura di selezione del contraente, sul 5% degli atti di accertamento dell'entrata, sul 50% dei contratti di importo superiore a euro 10.000, oltre I.V.A., oltre ad eventuali atti di cui sia richiesto il controllo.
4. L'Unità di controllo effettua il controllo entro i successivi 20 giorni.
5. Le risultanze del controllo, riassunte in apposito referto, sono trasmesse, entro il secondo mese del semestre di riferimento, dall'Unità di Controllo ai Responsabili di Servizio, in forma cumulativa o individuale, all'Organo di Revisione, alla Giunta Comunale, all'Organismo Indipendente di Valutazione, ove istituito.

Articolo 6 – CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto dal Responsabile del Servizio Finanziario e mediante la vigilanza dell'Organo di Revisione, con il coinvolgimento della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale, del Segretario Comunale e dei Responsabili di Servizio, secondo le rispettive competenze e responsabilità.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.
3. Il mantenimento degli equilibri finanziari è garantito dal Responsabile del Servizio Finanziario sia in fase di approvazione dei documenti programmazione, sia durante tutta la gestione.

4. Qualunque scostamento rispetto agli equilibri finanziari o rispetto agli obiettivi di finanza pubblica assegnati all'Ente, rilevato sulla base dei dati effettivi o mediante analisi prospettica, è immediatamente segnalato dal Responsabile del Servizio Finanziario alla Giunta Comunale, al Segretario Comunale, all'Organo di revisione, con relazione sintetica, contenente le ragioni del verificarsi degli squilibri e con individuazione dei possibili rimedi.
5. Il Responsabile del Servizio Finanziario col supporto del l'Organo di Revisione, effettua il controllo sull'andamento economico finanziario delle Società Partecipate dall'Ente, ancorché la partecipazione comunale risulti minoritaria e tale da escludere il cosiddetto "controllo analogo.
6. Per il controllo di cui al comma 5 del presente articolo il Comune, attraverso apposito protocollo con la società partecipata, otterrà:
 - a. l'accesso a qualunque documento di proprietà o in possesso delle Società mediante semplice richiesta informale, fermo l'impegno alla tutela dei dati riservati, quali i dati personali, i diritti della proprietà industriale, la tutela legale;
 - b. la convocazione degli organi societari per l'acquisizione di informazioni utili al controllo;
 - c. la relazione con organi e consulenti della società.
7. Il Responsabile del Servizio Finanziario e l'Organo di Revisione segnalano tempestivamente alla Giunta Comunale e al Segretario Generale, il verificarsi presso le Società Partecipate dall'Ente di situazioni di disequilibrio tali da:
 - d. produrre effetti negativi sul permanere degli equilibri finanziari complessivi dell'Ente;
 - e. porre a rischio il rispetto agli obiettivi di finanza pubblica assegnati all'Ente.

ARTICOLO 7 – CONTROLLO SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE

1. Il controllo sull'andamento della gestione mira a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.
2. In sede di adozione del Piano Esecutivo di Gestione sono affidati ai Responsabili di Servizio le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi indicati in sede della Relazione Previsionale e Programmatica.
3. Gli obiettivi di cui al **comma 2 del presente articolo** sono verificati semestralmente dall'Ufficio Controllo di Gestione mediante comparazione tra le risorse assegnate e quelle effettivamente utilizzate, e fra risorse utilizzate e risultate prodotti.
4. Dell'esito del controllo di cui **al comma 3** del presente articolo viene data comunicazione al Sindaco, agli Assessori, all'Organo di Revisione ed all'Organismo Indipendente di Valutazione, ove costituito.

ARTICOLO 8. PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELLA GESTIONE

1. L'efficacia interna rappresenta il grado di realizzazione degli obiettivi predeterminati, cioè il rapporto tra obiettivi e risultati e afferisce la valutazione dell'outcome.
2. L'efficacia esterna è la capacità di soddisfacimento dei bisogni dell'utilizzatore finale.
3. Per efficienza, criterio di valutazione dell'output, si intende il rapporto tra prestazioni erogate e risorse impiegate.
4. L'efficienza tecnica si misura in relazione al corretto e razionale uso dei fattori produttivi, per cui l'erogazione di un servizio potrà dirsi efficiente nel momento in cui si sia realizzato un output non inferiore a quello che si doveva ottenere attraverso una corretta applicazione dei mezzi tecnologici a disposizione e utilizzando un numero di input non superiore a quello necessario.
5. L'efficienza gestionale si consegue mediante la minimizzazione dei costi, attraverso la più idonea combinazione di input e output.

6. L'equità è un criterio di valutazione in ordine all'insussistenza di discriminazioni nell'accesso al servizio sia sotto il profilo del costo, sia sotto quello delle modalità di erogazione
7. Ai fini del presente Regolamento il controllo di gestione attiene la valutazione dell'efficacia interna e dell'efficienza tecnica secondo le definizioni del presente articolo.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Voltaggio (http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php), accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno **19/02/2013** per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il **06/03/2013**
Dalla Residenza Comunale, li **19/02/2013**.

IL MESSO COMUNALE
(Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo Rapetti)